

TI_GERICHTE 52.2006.388 vom 23. Februar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.388

FR: TI_GERICHTE 52.2006.388 du 23 février 2007

IT: TI_GERICHTE 52.2006.388 del 23 febbraio 2007

Regeste

Revoca della licenza di condurre per la durata di due mesi e quindici giorni per aver circolato ad una distanza insufficiente dal veicolo antistante ed a una velocità superiore al limite prescritto

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). 2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione stradale (cpv. 1). Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 6 giugno 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.). 3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha ommesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF

121 II 214 consid. 3a). 3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 6 giugno 2005, l'Untersuchungsrichteramt di _____ ha ritenuto l'insorgente colpevole in particolare di aver circolato senza rispettare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva, condannandolo ad una multa di fr. 300.-. Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni di unità di giudizio, questo tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata in sede penale. Il ricorrente si duole del fatto che l'informazione di sospensione della procedura amministrativa della Sezione della circolazione (datata 11 agosto 2005) gli sia pervenuta quando la decisione penale era già cresciuta in giudicato. Prescindendo da tale circostanza, va rilevato che il ricorrente poteva prevedere già al momento in cui ha ricevuto la Strafverfügung con allegato il rapporto 15 luglio 2005 che si sarebbe fatto luogo ad una revoca della licenza di condurre. Infatti, come esposto in precedenza (v. consid. A), RI 1 non era nuovo a questo genere di procedure, sicché poteva immaginare la possibilità di una revoca. A ciò va aggiunto che nel rapporto 15 luglio 2005 allegato alla decisione penale, si fa inequivocabilmente riferimento all'infrazione contestata all'insorgente, con i relativi articoli di legge violati. Il fatto che tale rapporto sia redatto in tedesco nulla muta allo stato di cose. È infatti riconosciuto che né l'art. 8 cpv. 2 Cost. né l'art. 6 CEDU conferiscono a chi è parte in una procedura, il diritto di esigere che una sentenza scritta sia tradotta nella propria lingua (DTF 115 Ia 65). La pretesa ignoranza di una lingua non impedisce, a chi non ne è cognito, di rivolgersi ad un legale o a un traduttore. Spettava dunque in buona fede all'insorgente ricorrere ad un traduttore o a un avvocato ed impugnare se del caso la decisione penale davanti alle autorità _____, contestando le presunte violazioni procedurali e le modalità di accertamento dell'infrazione rimproveratagli, che ora inutilmente avversa. Giova osservare infine che non acquisendo il filmato registrato dalla polizia in data 6 giugno 2005, come richiesto dall'insorgente, la Sezione della circolazione non ha violato il suo diritto di essere sentito. Al pari di questo tribunale e del Consiglio di Stato, anche la Sezione della circolazione era legata agli accertamenti esperiti in sede penale, di modo che l'assunzione del filmato non era affatto necessaria.

4. 4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di far uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). Il nuovo diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr).

4.2. Nel caso concreto il ricorrente ha circolato ad una velocità media di 131 km/h e ad una distanza ravvicinata (2-3 metri) dal veicolo che lo precedeva, disattendendo così l'art. 34 cpv. 4 LCStr, che impone al conducente di mantenere una distanza sufficiente dagli altri utenti della strada. Questo comportamento genera sicuramente un pericolo notevole. A

quella velocità infatti è praticamente impossibile evitare uno scontro con il veicolo antistante se quest'ultimo, per una ragione o per l'altra, si vede costretto a frenare improvvisamente. L'impatto è pressoché certo. Tale fattispecie non può essere assolutamente qualificata come lieve, ove solo si consideri che la più recente giurisprudenza del Tribunale federale la cataloga tra i casi gravi, che vanno perseguiti in virtù dell'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 131 IV 133). Adottando provvedimenti amministrativi in applicazione dell'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr, l'autorità cantonale ha quindi dato prova di particolare indulgenza. 4.3. Poste queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare al ricorrente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessato. Riguardo ai fatti già si è detto al considerando precedente. La colpa del ricorrente non può essere di certo qualificata come insignificante. Egli non poteva che essere ben cosciente del notevole pericolo che creava circolando a distanza ravvicinata dal veicolo che lo precedeva. Per quanto attiene alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente compromessa dalle precedenti misure amministrative subite, segnatamente dalla revoca di un mese inflittagli per eccesso di velocità appena un anno prima. In tema di necessità professionale di condurre, occorre ricordare che la giurisprudenza federale riconosce questo bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 ss.). Dalle tavole processuali emerge che l'insorgente è un commerciante (cfr. rapporto del 15 luglio 2005), per cui non sussistono i presupposti poc'anzi enunciati per riconoscergli una necessità professionale di guidare veicoli a motore. Ne segue che tenuto conto dell'infrazione commessa, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, dei suoi precedenti e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di due mesi e quindici giorni tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità. 5. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 16, 16 b, 34 cpv. 4 LCStr, 33 OAC; 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: ; ; ; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario